

Codice A2106B

D.D. 10 ottobre 2022, n. 267

D.G.R. 40-5392 del 15/7/2022 - Misura straordinaria, anno 2022, a parziale ristoro dei costi di gestione degli impianti natatori coperti sostenuti nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'ambito dei fondi di cui alla D.G.R. 27-5083 del 20/5/2022 e alla D.G.R. 40-5096 del 20/5/2022, per complessivi euro 840.000,00 - Approvazione avviso bando e affidamento della gestione a Finpiemonte S.p.A



ATTO DD 267/A2106B/2022

DEL 10/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: D.G.R. 40-5392 del 15/7/2022 - Misura straordinaria, anno 2022, a parziale ristoro dei costi di gestione degli impianti natatori coperti sostenuti nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'ambito dei fondi di cui alla D.G.R. 27-5083 del 20/5/2022 e alla D.G.R. 40-5096 del 20/5/2022, per complessivi euro 840.000,00 - Approvazione avviso bando e affidamento della gestione a Finpiemonte S.p.A. - Impegno di spesa di euro 40.419,70 (IVA inclusa) sui capitoli 110886 (delegato) e 178540 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022-2024 e conseguenti registrazioni contabili.

Premesso che:

il decreto legge 157/2020 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all'articolo 22, come sostituito dall'articolo 32 quater dal decreto legge 137/2020 in sede di conversione in legge 176/2020, ha previsto l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo per l'anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 quantificato, per la Regione Piemonte, in Euro 20.568.026,32; le risorse conseguentemente liberate sono state destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19;

con D.G.R. n. 22-2660 del 22 dicembre 2020 è stata assegnata la somma di euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 denominato “*Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19*” - Missione 14 Programma 1401 - destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione alla pandemia;

con D.G.R. n. 2-2737 del 30 dicembre 2020, stante l'urgenza, la Giunta regionale con i poteri previsti ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n.

119-1257 del 20 gennaio 2021, ha provveduto, tra l'altro, a individuare le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;

la succitata D.G.R. n. 2-2737 del 30 dicembre 2020 ha stabilito, inoltre:

- di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società dispone di idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività, in continuità con la gestione dei Bonus una tantum emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020 e previa verifica di congruità;
- che le eventuali eccedenze derivanti dalla applicazione della medesima potessero essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione competente;

con D.G.R. n. 27-5083 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto *“Utilizzo parziale delle risorse alla Regione Piemonte ai sensi art. 22 del Decreto Legge 30.11.2020, n. 157 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle categorie dei beneficiari di cui alle Misure 8 e 12 della D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, in conformità alla D.C.R. n. 119-1257 del 20.01.2021”* la Giunta Regionale ha quindi disposto sull'utilizzo delle economie limitatamente all'importo di euro 1.526.000,00, rinviando a successivo provvedimento deliberativo il finanziamento di ulteriori categorie economiche, mediante l'utilizzo delle economie residue pari ad euro 941.116,28.

Premesso, inoltre, che:

il decreto legge n. 41/2021 come convertito con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, all'articolo 26 istituiva nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, destinandolo al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19; detto fondo veniva incrementato, prima, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, di 120 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; e successivamente ai sensi dell'articolo 3 del DL 4/2022 di ulteriori 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

con DPCM 30 giugno 2021 veniva disposto il *“Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro”*, con l'assegnazione alla Regione Piemonte di un importo complessivo di euro 23.776.638,42, articolato in macrocategorie;

con D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 la Giunta regionale stabiliva di prendere atto delle risorse di cui alla tabella 1 del DPCM 30 giugno 2021 e di ripartire dette risorse a favore delle macrocategorie individuate con il medesimo provvedimento;

con D.G.R. n. 40-5096 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto *“Modifica quote di riparto tra le diverse categorie di beneficiari dei ristori di cui alla DGR n. 55-4506 del 29/12/2021. Individuazione ATECO beneficiari macrocategorie “categorie economiche (incluse attiv. comm.li o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle categorie economiche” di cui al DPCM 30/06/2021. Approvazione criteri attuazione”*, è stato stabilito, tra l'altro, di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione dei criteri

per la destinazione delle risorse di cui alle macrocategoria *“rifinanziamento delle categorie economiche”* da definirsi anche in sinergia con altre misure analoghe statali e regionali dirette alle medesime categorie.

Preso atto che:

in attuazione delle succitate Deliberazioni della Giunta Regionale n. 40-5096 e n. 27-5083 del 20/05/2022, con D.G.R. n. 40-5392 del 15 luglio 2022 è stato stabilito di istituire, ai sensi dei decreti legge 157/2020 e 41/2021, una misura straordinaria, per l'anno 2022, finalizzata al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, relativi al periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020- 31 marzo 2022) a sostegno dei gestori degli impianti natatori dotati di almeno una vasca coperta ed ubicati sul territorio regionale, nell'ambito dei fondi di cui alla D.G.R. 27-5083 del 20 maggio 2022 (per euro 440.000,00) e alla D.G.R. 40-5096 del 20 maggio 2022 (per euro 400.000,00), destinati all'erogazione di ristori a fondo perduto a favore di attività economiche in relazione della pandemia da Covid-19 per complessivi euro 840.000,00;

le suddette risorse risultano impegnate a favore di Finpiemonte S.p.A. come di seguito riportato:

- euro 440.000,00 quale quota parte delle risorse impegnate con D.D. n. 269 del 30/12/2020 avente ad oggetto *"DGR n. 2-2737 del 30/12/2020. Trasferimento a Finpiemonte S.p.A. di euro 20.568.026,32 da destinare ai “ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da Covid – 19”. Impegno di spesa sul capitolo 168754/20 del bilancio finanziario 2020 -2022 annualità 2020.”;*

- euro 140.924,17 quale quota parte delle risorse impegnate con D.D. n. 446 del 30/12/2021 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 55-4506 del 29/12/21. Trasferimento a Finpiemonte S.p.A. di euro 674.770,65 da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al DPCM 30 giugno 2021 “Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro”. Impegno di spesa sul capitolo 168758/2022 del bilancio finanziario 2021-2023. CUP J62C20000560002”;*

- euro 259.075,83 quale quota parte delle risorse impegnate con D.D. n. 448 del 30/12/2021 avente ad oggetto: *"D.G.R. n. 55-4506 del 29/12/21. Trasferimento a Finpiemonte S.p.A. di euro 1.657.701,62 da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al DPCM 30 giugno 2021 “Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro”. Impegno di spesa sul capitolo 168762/2022 del bilancio finanziario 2021-2023”.*

Preso atto, inoltre, che:

in continuità con la gestione dei precedenti contributi concessi, la medesima D.G.R. n. 40-5392 del 15 luglio 2022, ha stabilito di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. anche per la gestione della Misura straordinaria a favore degli impianti natatori, previa verifica di congruità, ai sensi dell'articolo 192 D.lgs. 50/2016 e in conformità alla *“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”* approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022; per tale servizio sono state rese disponibili le risorse delegate dalla Direzione Regionale sul capitolo 110886, annualità 2022-2023, nel rispetto degli importi fissati con le sopra richiamate deliberazioni;

la stessa D.G.R. n. 40-5392 del 15 luglio 2022 ha definito i criteri della procedura a bando, individuando i soggetti destinatari della Misura, i requisiti di ammissibilità delle istanze, i criteri per la determinazione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi;

con nota PEC prot. n. 15965/A2106B del 20/09/2022, la Finpiemonte S.p.A. ha presentato l'offerta di servizio per le attività di gestione dei contributi a sostegno degli impianti sportivi natatori coperti del Piemonte, per un corrispettivo di euro 40.419,70 (o.f.i.), suddiviso fra le annualità 2022, 2023 e 2024;

L'offerta pervenuta è stata ritenuta congrua dagli uffici del Settore Sport e Tempo Libero in ordine ai parametri stabiliti, in quanto prevede lo svolgimento delle attività di gestione della misura in oggetto (attività propedeutica alla definizione dell'affidamento; ricezione istanze e registrazioni anagrafiche; verifica della presenza di domande presentate più di una volta e archiviazione delle stesse; verifica della regolarità contributiva; verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti della capienza e registrazione dell'aiuto; calcolo del contributo per ogni singolo beneficiario; erogazione dei contributi) nel corso delle annualità 2022 e 2023 con conseguenti costi per il servizio medesimo da imputare alle suddette annualità, come previsto dalla D.G.R. 40-5392 del 15 luglio 2022, per l'importo di euro 38.496,97 (IVA inclusa).

Verificato che le attività in capo a Finpiemonte S.p.A., per le quali è previsto lo svolgimento nel corso del 2024, che consistono nell'attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti e alla predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro, il cui costo ammonta a euro 1.922,72 (IVA inclusa), sono residuali e conseguenti alla realizzazione della misura in oggetto e, pertanto, la relativa spesa è imputabile al capitolo 178540/2024 attribuito direttamente al Settore Sport e Tempo Libero.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, con la presente determinazione, di affidare il servizio di gestione della misura in parola a Finpiemonte S.p.A., impegnando a tal fine la somma di euro 40.419,70 (o.f.i.) sui capitoli 110886 e 178540 del bilancio gestionale finanziario 2022/2024, annualità 2022, 2023 e 2024 come di seguito indicato:

- impegno delegato di euro 26.816,45 (o.f.i.) sul cap. 110886/2022 per i costi relativi alle attività svolte nell'anno 2022;
- impegno delegato di euro 11.680,52 (o.f.i.) sul cap. 110886/2023 per i costi relativi alle attività svolte nell'anno 2023;
- impegno di euro 1.922,72 (o.f.i.) sul cap. 178540/2024 per i costi relativi alle attività svolte nell'anno 2024.

Dato atto che la somma di euro 400.000,00 (di cui euro 140.924,17 impegnata con D.D. n. 446 del 30/12/2021 ed euro 259.075,83 con D.D. n. 448 del 30/12/2021) sarà trasferita a Finpiemonte S.p.A., su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli Uffici di tesoreria regionale, come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. b) dello schema di contratto allegato.

Vista la D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.".

Vista la D.G.R. 33-5720 del 30 settembre 2022 di approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.".

Vista la delibera Anac n. 143 del 27/02/2019, con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 192, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

Vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al

controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017, in particolare l'art. 13 che disciplina le modalità di affidamento.

Ritenuto di dare formale avvio alla procedura a bando per la presentazione delle istanze a valere sulla Misura in oggetto e, pertanto, di approvare l'avviso contenente i criteri di partecipazione e presentazione delle istanze con apertura del termine a partire dalle ore 9:00 del 11 ottobre 2022 e chiusura alle ore 12:00 del 28 ottobre 2022, tramite procedura digitale FinDom, così come riportato nell'Allegato 1) alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, inoltre, che sussistano le condizioni per approvare l'offerta di servizio inviata da Finpiemonte, nonché lo schema di contratto di affidamento, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - Allegato 2).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articolo 22, come sostituito dall'articolo 32 quater dal decreto legge 137/2020 in sede di conversione in legge 176/2020;
- Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

- D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- Legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024";
- D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

determina

per le motivazioni espresse in premessa

a) di approvare l'avviso contenente le modalità di partecipazione al bando e i termini di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi previsti dalla Misura straordinaria in oggetto, stabilendo il periodo di presentazione delle domande a partire dalle ore 9:00 dell'11 ottobre 2022 e chiusura alle ore 12:00 del 28 ottobre 2022, tramite procedura digitale FinDom, così come riportato nell'Allegato 1) alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale;

b) di approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. 27-5128 del 27 maggio 2022, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota PEC prot. n. 15965/A2106B del 20/09/2022, inerente lo svolgimento delle attività di gestione della Misura straordinaria a favore degli impianti natatori, di cui alla D.G.R. n. 40-5392 del 15/07/2022 e di affidare, conseguentemente, a Finpiemonte S.p.A. il servizio relativo alla gestione della Misura straordinaria a favore degli impianti natatori;

c) di approvare, ai sensi della D.G.R. 33-5720 del 30 settembre 2022, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento della gestione della Misura straordinaria a favore degli impianti natatori di cui alla D.G.R. n. 40-5392 del 15/07/2022, con l'Appendice relativa alla "Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679";

d) di impegnare, a copertura delle spese di cui al sopracitato contratto, la somma complessiva di euro 40.419,70 (o.f.i.) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio gestionale finanziario 2022/2024, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata:

- impegno delegato di euro 26.816,45 (o.f.i.) sul cap. 110886/2022 per i costi relativi alle attività svolte nell'anno 2022;
- impegno delegato di euro 11.680,52 (o.f.i.) sul cap. 110886/2023 per i costi relativi alle attività svolte nell'anno 2023;
- impegno di euro 1.922,72 (o.f.i.) sul cap. 178540/2024 per i costi relativi alle attività svolte nell'anno 2024;

e) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 40.419,70 risulta così suddivisa:

- euro 33.130,90 quale imponibile da versare al beneficiario;

- euro 7.288,80 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

f) di dare atto che la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le modalità definite nello schema di contratto allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;

g) di dare atto che le codifiche delle transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

g) di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dirigente del Settore Sport e Tempo Libero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi degli artt. 23 e 37 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", con le seguenti specifiche:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: 33.130,90 (oltre IVA 22%) per un importo complessivo di euro 40.419,70 (IVA inclusa)

Responsabile del procedimento: Dott. Germano Gola

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. 27-5128 del 27 maggio 2022 - Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)

Firmato digitalmente da Germano Gola

Allegato



AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI COPERTI DEL PIEMONTE RELATIVE AL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ART. 1

OGGETTO DELLA MISURA STRAORDINARIA

La presente Misura Straordinaria riconosce, per l'anno 2022, a favore dei soggetti gestori degli impianti sportivi natatori (con almeno una vasca coperta), di proprietà pubblica o privata, ubicati in Piemonte, la concessione di un contributo straordinario finalizzato al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, dai medesimi sostenuti durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022).

La dotazione finanziaria a disposizione per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è di euro 840.000,00 stanziati ai sensi della D.G.R. 40-5392 del 15 luglio 2022.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo è a favore dei soggetti gestori di impianti sportivi natatori ubicati in Piemonte (con almeno una vasca coperta).

I soggetti che gestiscono più impianti sportivi natatori possono presentare una domanda per ciascun impianto in gestione.

ART. 3

DEFINIZIONI

Per gestore di impianti sportivi si intende l'ente proprietario dell'impianto medesimo, di cui cura la gestione, ovvero il titolare del rapporto contrattuale locativo/concessorio o di appalto con l'ente proprietario, per lo svolgimento dell'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione dell'attività sportiva.

Sulla base delle norme CONI per l'impiantistica sportiva e della definizione di piscina contenuta nell'articolo 14 del D.M. Ministero dell'Interno 18/03/1996, fermo restando quanto sopra indicato, il contributo potrà essere riconosciuto al gestore del singolo centro sportivo natatorio, composto da una o più vasche; qualora l'impianto sia costituito da 2 o più vasche, verrà sommata la superficie delle singole vasche coperte al fine di determinare la fascia di appartenenza per l'attribuzione dei punteggi.

ART. 4

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I requisiti di ammissibilità per i soggetti richiedenti sono di seguito riportati:

- essere titolari della gestione dell'impianto sportivo natatorio oggetto della misura nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022) e fino al momento della presentazione della domanda;
- avere tenuto aperto l'impianto al pubblico per almeno 100 giorni, anche non consecutivi, nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022).

I requisiti di ammissibilità riferiti agli impianti, ubicati in Piemonte, sono i seguenti:

- operativi ed in funzione al momento della presentazione della domanda;
- destinati al nuoto o ad altre discipline sportive acquatiche (per esempio, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato);
- con almeno una vasca coperta (incluse le vasche dotate di coperture semovibili) di dimensioni pari ad almeno 200 metri quadrati (m 20x10).

Sono esclusi gli impianti destinati ad usi diversi dall'attività sportiva natatoria, quali, a mero titolo esemplificativo, le piscine destinate ad attività legate al benessere, a utilizzo terapeutico, termale o sanitario.

ART. 5

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

A ciascuna istanza ammissibile sarà attribuito un punteggio per ciascuno dei seguenti parametri:

Utenze (elettrica e termica) a carico del gestore per oltre il 50%	10 punti
Utenze (elettrica e termica) a carico del gestore fino al 50%	5 punti
Utenze (elettrica e termica) non a carico del gestore	0 punti
Fascia A: piscine con mq di vasca coperta pari o superiori a 800	20 punti
Fascia B: piscine con mq di vasca coperta tra 400 e 799	15 punti

Fascia C: piscine con mq di vasca coperta tra 300 e 399	10 punti
Fascia D: piscine con mq di vasca coperta tra 200 e 299	5 punti
ASD e SSD affiliate a una FS, DSA o a un EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP	2 punti

Il contributo riconoscibile non deve superare la misura massima del disavanzo di gestione dichiarato per gli anni 2020 e 2021 e sarà calcolato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo la seguente modalità: risorse finanziarie disponibili diviso la sommatoria dei punti assegnati alla totalità dei soggetti idonei, moltiplicato per i punti totalizzati da ciascun soggetto.

Il contributo di cui trattasi è cumulabile con altri contributi o indennità concessi, negli anni 2020-2021, dall'Amministrazione regionale o da altri Enti pubblici.

ART. 6

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I soggetti richiedenti dovranno presentare istanza tramite la compilazione del form disponibile su piattaforma digitale regionale secondo le modalità e termini previsti dal presente avviso.

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9,00 del 11/10/2022, fino alle ore 12,00 del 28/10/2022, compilando il modulo telematico disponibile sul sito:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande>

Per facilitare la compilazione della domanda, alla pagina

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande>

nella sezione "documentazione bandi", è disponibile un tutorial che supporta nella comprensione di tutte le fasi della procedura informatica di compilazione.

L'istanza dovrà contenere a pena di inammissibilità i seguenti dati:

- gli estremi del contratto/convenzione di appalto, concessione, locazione o altro titolo che attesti la titolarità della gestione dell'impianto (qualora non proprietari dell'impianto sportivo natatorio);
- le dimensioni e superfici delle vasche coperte;
- i dati riferiti alle spese energetiche (elettriche e termiche), a carico (totalmente o parzialmente) o non a carico del gestore;
- gli estremi dell'affiliazione a una F.S. o D.S.A. e/o EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (solo per le ASD e SSD);

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento di erogazione è il Responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari, quello del

procedimento di revoca il Responsabile dell'Area Controlli.

ART. 7

Disciplina degli aiuti di stato ai sensi del TFUE

Le agevolazioni relative alla misura suddetta sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis».

ART. 8

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione previa verifica della regolarità del DURC, ove previsto dalla legge.

ART. 9

CONTROLLI

Sono previsti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in almeno il 10% delle domande ammesse; durante i controlli dovrà essere messa a disposizione degli uffici regionali tutta la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza.

Il disavanzo di gestione dichiarato nella domanda dovrà essere dimostrato tramite la presentazione dei bilanci di gestione approvati in conformità allo Statuto, relativi alle annualità 2020 e 2021.

Le spese di gestione sostenute dovranno essere dimostrate tramite la presentazione della documentazione per la rendicontazione con allegate le quietanze di pagamento delle spese ammesse, per un importo pari al contributo assegnato; con particolare riferimento alle spese energetiche a carico, le stesse dovranno essere comprovate da documenti che attestino la titolarità del/i POD e/o PDR.

La titolarità della gestione dell'impianto dovrà essere comprovata esibendo copia del contratto intercorrente con il soggetto proprietario della struttura.

Il numero, la dimensione e la superficie delle vasche coperte dovrà essere comprovata, qualora non puntualmente indicata nel contratto di gestione e nei suoi allegati, a mezzo dichiarazione di un tecnico abilitato.

Qualora si accerti che il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false,

inesatte o reticenti, con provvedimento del responsabile del procedimento verrà determinata la revoca dal beneficio contributivo, oltre alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 10

SPESE AMMESSE

A fini del controllo a campione di cui all'art 9, sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022) relative a:

- utenze riferite alla fornitura di energia elettrica e termica;
- canoni di locazione e/o concessione;
- imposte e tasse, assicurazioni RC/RCO e infortuni;
- manutenzione ordinaria ai fini della riapertura in sicurezza dell'impianto;
- sanificazione, igienizzazione dell'impianto e degli spazi sportivi utilizzati e acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- compensi per il personale e gli istruttori/allenatori.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.

La Regione Piemonte potrà revocare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione stessa.

Tutta la documentazione relativa al bando è reperibile sul sito internet della Regione Piemonte alla pagina:

<https://bandi.regione.piemonte.it/>

e sul sito internet di Finpiemonte S.p.A. alla pagina:

<https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/contributi-agli-impianti-sportivi-natatori-coperti>

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici di Finpiemonte tramite il form disponibile al link <https://www.finpiemonte.it/urp>

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

**SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L’AFFIDAMENTO A
FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA
GESTIONE DI BONUS UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER IL
SOSTENGO DI GESTORI DEGLI IMPIANTI NATATORI COPERTI
DI CUI ALLA DGR 40-5392 DEL 15 LUGLIO 2022**

Tra:

REGIONE PIEMONTE,

- Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport
Settore Sport e tempo libero, in persona del Dirigente, Dott. _____ nata/o a
_____ il _____, domiciliato/a per l’incarico presso la
Regione Piemonte, in Torino Piazza Castello 165, C.F. n. 80087670016 (nel
seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del
Direttore Generale _____ a ciò facoltizzato per procura a
rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n. 4491, registrata
a Torino in data 3.2.2022 n. 4729 domiciliato per la carica in Torino presso la
sede sociale, (nel seguito Finpiemonte).

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con DPCM 30 giugno 2021 veniva disposto il “Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro”, con l'assegnazione alla Regione Piemonte di un importo complessivo di euro 23.776.638,42, articolato in macrocategorie;

f. con DGR n. 47-4500 del 29 dicembre 2021 si provvedeva all'iscrizione dei predetti fondi statali sul capitolo di entrata 20496 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e agli stanziamenti sui seguenti capitoli di spesa per l'anno 2022:

- cap. 168786 Commercio € 5.866.216,86

- cap. 168758 Turismo € 674.770,65

- cap. 168760 Artigianato € 15.577.949,33

- cap. 168762 Sport € 1.657.701,62

g. con DGR 55-4506 del 29 dicembre 2021 le risorse di cui alla lettera e. venivano ripartite alle macrocategorie di beneficiari, articolate per MPMI afferenti alle competenze delle Direzioni Cultura e Commercio, Competitività del sistema regionale, Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport;

h. con DGR 40-5096 del 20 maggio 2022 veniva stabilito tra l'altro di:

- modificare il riparto della destinazione delle risorse di cui al punto 3) della DGR n. 55-4506 del 29 dicembre 2021, che viene ridefinita in relazione alle macro categorie individuate nella Tabella 1 del DPCM 30 giugno 2021;

- rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione dei criteri per la destinazione delle risorse di cui alla macro categoria "rifiinanziamento delle categorie economiche" per un importo di euro 400.000,00 da definirsi anche in sinergia con le altre misure analoghe statali e regionali dirette alle medesime categorie;

g. con DGR 40-5392 del 15 luglio 2022 veniva stabilito di:

- prendere atto che il protrarsi dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 e le conseguenti sospensioni delle attività sportive hanno creato una situazione molto critica dovuta alle forti esposizioni finanziarie dei gestori degli impianti sportivi a cui si aggiungono i notevoli rincari del costo dell'energia elettrica e del gas naturale. Per le piscine infatti, i costi operativi sono molto vicini a quelli ricorrenti durante la normale attività e indipendenti dall'affluenza numerica di utenti, pertanto, i periodi di stop forzato hanno pressoché azzerato i ricavi lasciando tuttavia i costi inalterati con gravose ricadute sui piani economici dei gestori. Si è ritenuto dunque opportuno prevedere un sostegno economico straordinario, rivolto ai soggetti gestori di impianti sportivi natatori (con almeno una vasca coperta) ubicati in Piemonte, finalizzato al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, relativi al periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022);

- dare atto che da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo Libero" per prevedere tale sostegno economico è stata stimata una somma complessiva di euro 840.000,00 così composta:

- per l'importo di euro 440.000,00, utilizzando le risorse individuate dalla DGR n. 27-5083 del 20 maggio 2022, quali economie prodotte a valere sulle Misure di cui alle DGR n 24-2949 del 5 marzo 2021 e DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021;

- per l'importo di euro 400.000,00, utilizzando le risorse individuate dalla DGR 40-5096 del 20 maggio 2022, derivanti dalla macro categoria "rifinanziamento delle categorie economiche", di cui alla DGR n. 5-4506 del 29 dicembre 2021;

- definire i requisiti di ammissibilità riferiti ai potenziali beneficiari e agli impianti, prevedendo l'esclusione degli impianti destinati a usi diversi dall'attività sportiva natatoria, quali, a mero titolo esemplificativo, le piscine destinate ad attività legate al benessere, a utilizzo terapeutico, termale o sanitario;

- dare atto che le agevolazioni relative alla misura suddetta saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis";

- istituire una misura straordinaria, anno 2022, finalizzata al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, relativa al periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 a sostegno dei gestori degli impianti sportivi natatori, nell'ambito dei fondi di cui alla DGR 27-5083 del 20 maggio 2022 ed alla DGR 40-5096 del 20 maggio 2022;

- avvalersi di Finpiemonte S.p.A. previa verifica di congruità, ai sensi dell'articolo 192 D.lgs 50/2016 e in conformità alla "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. approvata con DGR n. 27-5128

del 27 maggio 2022, per un costo stimato pari a massimo euro 600.000,00 per la gestione delle risorse di cui alle misure individuate con DGR 24-2949 del 5 marzo 2021 e DGR 53-3664 del 30 luglio 2021 e a un massimo di euro 300.000,00 per la gestione delle risorse di cui alla DGR n. 40-5096 del 20 maggio 2022;

- demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Sport e tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte all'erogazione del sostegno economico straordinario destinato ai soggetti gestori di impianti sportivi natatori (con almeno una vasca coperta) ubicati in Piemonte, finalizzato al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, relativi al periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022) previsti dalla DGR 40-5392 del 15 luglio 2022, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione dei ristori ai gestori degli impianti natatori coperti di importo complessivo pari a euro 840.000,00 che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR 40-5392 del 15 luglio 2022, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, la misura d'aiuto, prevede l'erogazione di un bonus un tantum a fondo perduto il cui importo verrà stabilito sulla base del punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario che non potrà in ogni caso superare il disavanzo di gestione dichiarato per gli anni 2020 e 2021.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte, le seguenti attività:

- a. attività propedeutica alla definizione dell'affidamento;
- b. ricezione istanze e registrazioni anagrafiche;
- c. verifica della presenza di domande presentate più di una volta e archiviazione delle stesse;
- d. verifica della regolarità contributiva (DURC);
- e. verifica sul Registro Nazionale degli Aiuti della capienza e registrazione dell'aiuto;
- f. calcolo del contributo per ogni singolo beneficiario;
- g. erogazione dei contributi;
- h. effettuazione dei controlli secondo le modalità previste al successivo articolo 2;
- i. adozione degli atti di revoca;
- j. azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali, comunicazione alla Regione per l'iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale);

k. servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

l. Acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

m. evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazione periodica alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore “Sport e Tempo Libero” degli importi erogati ai singoli beneficiari);

n. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

o. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell’art. 26 della Convenzione Quadro;

p. sviluppo del sistema informativo necessario per la ricezione delle istanze e l’erogazione dei contributi (sviluppo piattaforma CSI).

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli secondo le seguenti modalità:

- i controlli saranno documentali ed effettuati sul dieci per cento delle domande ammesse,
- i controlli saranno finalizzati all’accertamento dell’esistenza delle condizioni di ammissibilità.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore “Sport e Tempo Libero”, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. 40-5392 del 15 luglio 2022 e della Determinazione dirigenziale n. ___ del _____, mette a disposizione di Finpiemonte, su conto corrente bancario dedicato e dalla società indicato, la somma di Euro 840.000, di cui:

a. Euro 440.000 quali economie registrate sulle Misure gestite da Finpiemonte, di cui alle DGR n 24-2949 del 5 marzo 2021 e DGR n. 53-3664 del 30 luglio 2021, e quindi già trasferite con DD n. 269/A21000 del 30 dicembre 2020;

b. Euro 400.000,00 di cui alla DGR 40-5096 del 20 maggio 2022, da trasferire su specifica presentazione di un cronoprogramma delle erogazioni (beneficiari, entità di contributi e tempistiche di pagamento) stimato sulla base dei dati relativi alle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli Uffici di tesoreria regionale.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica

del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nella DGR n. 40-5392 del 15 luglio 2022 e nel relativo Avviso pubblico, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regione affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell' art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport (a mezzo pec con protocollo n.15965/A2106B del 20/9/2022), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 33.130,90 (IVA esclusa), per complessivi Euro 40.419,70 (IVA inclusa), quale importo complessivo per il periodo 2022-2024, articolato nelle diverse annualità come segue:

- anno 2022: Euro 21.980,70 (IVA esclusa), per complessivi Euro 26.816,45

(IVA inclusa);

- anno 2023: Euro 9.574,20 (IVA esclusa), per complessivi Euro 11.680,52

(IVA inclusa).

- anno 2024: Euro 1.576,00 (IVA esclusa), per complessivi Euro 1.922,72

(IVA inclusa).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 110886 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022-2024, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del

conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti

inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione/Dirigente pro-tempore del settore _____

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A.

il Direttore Generale

Dott.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività riguardanti l'erogazione dei ristori di cui alla Dgr 40-5392, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dai responsabili della Direzioni Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, quali delegati del titolare (Giunta Regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Bando in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Sistema di ricezione delle domande (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.)

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.